



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 c. 1 D.lgs. 174 /2016 (CGC) ai sensi del quale è stato designato con decreto presidenziale del 2019 il cons. Walter BERRUTI magistrato relatore sui conti del comune di Oviglio (AL);

VISTI

il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari n. 162782/18, 162779/17, 162778/16 depositato dall'amministrazione presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame del conto acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'amministrazione che dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140 comma tre CGC a tenore del quale il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio

DISPONE

l'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati

- regolamento di contabilità dell'Ente vigente per gli anni indicati e modifiche ed integrazioni;
- provvedimento di nomina del consegnatario,
- inventario dei titoli azionari,
- direttive dell'Ente riguardo lo svolgimento dell'incarico,
- relazione annuale del consegnatario relativa alla consistenza del valore della quota di capitale partecipata e alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con l'indicazione delle cause che le hanno determinate e degli eventuali utili e dividendi distribuiti, nonché alle modalità con le quali l'agente, se del caso, ha in concreto esercitato, in sede assembleare o di consiglio di amministrazione, l'incarico affidatogli.

Quanto sopra dovrà essere depositato presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it ovvero a mezzo posta su supporto informatico (usb, dvd, ecc.) in formato pdf all'indirizzo di questa Sezione in Torino – Via Bertola n. 28.

Con avvertenza che, ai sensi dell'art. 43 CGC, la proroga del termine assegnato può essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto non potrà farsi luogo a pronuncia di scarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione, indicando quale riferimento la dott.sa Paola Balbo, di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione in persona del legale rapp.te p.t., all'agente contabile e per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.G.C. e al responsabile del servizio finanziario.

Torino,

Il Giudice Relatore

Cons. Walter BERRUTI